



# **COMUNE DI DRAPIA**

(Prov. di Vibo Valentia)  
Corso Umberto I, 89862 DRAPIA (VV)

## **UFFICIO TRIBUTI**

Tel. 0963/67094 – Fax 0963/67293

PROT. N. 2338

Drapia, li 07/05/2012



**Al Presidente pro tempore  
Comitato civico "Impegno Sociale"  
Piazza Ho Chi Minh  
89862 Gasponi di Drapia (VV)**

**e p. c.  
Al Segretario Comunale  
Avv. Tullia SCULLINO  
SEDE**

**Al Sindaco  
Geom. Alessandro PORCELLI  
SEDE**

**OGGETTO: Riscontro richiesta di revoca della determinazione n. 14 del 15.03.2012 e di approvazione di un nuovo avviso pubblico, acquisita al n. 1749 del 02.04.2012 del protocollo generale dell'Ente.**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI**

Con riferimento alla richiesta di revoca della determinazione n. 14 del 15.03.2012 e di approvazione di un nuovo avviso pubblico, presentata dal Presidente pro tempore, Sig. Rizzo Antonio, del "Comitato Civico Impegno Sociale" con sede in Piazza Ho Chi Minh, Gasponi di Drapia e acquisita al n. 1749 del 02.04.2012 del protocollo generale dell'Ente, riscontra quanto segue:

#### **1. Sul termine prescrizione**

Il primo motivo del ricorso investe i limiti entro i quali si propagano gli effetti della prescrizione del diritto a ripetere le somme versate a titolo di corrispettivo del canone di depurazione.

Il periodo di tempo necessario affinché maturi la prescrizione del diritto è stabilito inderogabilmente dalla legge. La durata varia a seconda della natura giuridica del rapporto sotteso all'esercizio del diritto. Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che si realizza col decorso di dieci anni.

Viceversa, laddove sia previsto dalla legge si applicano termini, significativamente più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione di dieci anni.

L'articolo 2948 del Codice Civile, n. 4, prevede, tra gli altri, che *“gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”* si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla data di esercizio del diritto.

Tra questi, sulla base di una giurisprudenza consolidata, rientrano anche i canoni di acqua, fognatura e depurazione (Sez. Tributaria Civile, n. 4283 del 2010). Infatti, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo.

Invece, coloro che sostengono la tesi della prescrizione decennale, poggiano le proprie convinzioni nella natura di indebito oggettivo dei versamenti eseguiti dagli utenti, che ai sensi dell'articolo 2033 c.c., è costituito dalla mancanza del titolo di pagamento, cioè del rapporto o del negozio in esecuzione del quale viene posta in essere la prestazione.

Per cui, una volta chiarito l'ambito applicativo della prescrizione decennale e quinquennale, occorre accertare la natura giuridica dei versamenti eseguiti dagli utenti e, precisamente, chiarire in che modo la pronuncia della Corte Costituzionale n.....del 2008, trovi applicazione anche sulle prestazioni eseguite durante la vigenza dell'articolo 14 della legge n. 36/1994 e dell'articolo 155, comma 1, del Testo Unico Ambiente n. 152/2006.

L'articolo 136 della Costituzione dispone che la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della sentenza della Corte Costituzionale. Di conseguenza, come chiarisce l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 *“le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Né consegue, indubbiamente, che la pronuncia di incostituzionalità non investe i rapporti esauriti, vale a dire quei rapporti produttivi di effetti giuridici in data anteriore alla pronuncia di costituzionalità.

Per quanto sopra esposto la pronuncia di incostituzionalità non può dunque mutare sin dal suo sorgere la causa del rapporto giuridico, cui conseguirebbe l'efficacia della disciplina generale sull'indebito ex art. 2033 c.c. e, quindi, l'applicazione del termine di prescrizione decennale.

Quanto sinora sostenuto, è stato peraltro condiviso dal Legislatore che nel preambolo al D.M. 30 settembre 2009, emanato in *subiecta materia*, richiama una giurisprudenza della Corte dei Conti che avrebbe *“in prevalenza”* indicato, per il diritto al rimborso delle somme di cui trattasi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile.

In ragione di quanto esposto, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali e al dato normativo, si conclude sostenendo che i versamenti eseguiti dagli utenti, anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale in quanto riscossi dall'Ente in applicazione di una disposizione di legge, mentre per i pagamenti effettuati successivamente alla summenzionata sentenza trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto versati in mancanza di un titolo giuridico.

## 2. Sulla documentazione probatoria.

La richiesta di rendere facoltativa la produzione della documentazione probatoria comprovante l'avvenuto pagamento risulta essere pretestuosa ed infondata.

Infatti, in conformità al principio enunciato dall'articolo 2697 del Codice Civile, colui che chiede l'esercizio di un diritto di cui "dice" o "afferma" i fatti costitutivi, deve darne prova dell'esistenza.

Sicché, si rende necessario accertare sia la corrispondenza tra la ricevuta di versamento esibita dall'utente e l'avvenuta corrispondente riscossione da parte dell'Ente, sia il diritto a ripetere le somme versate a titolo di "quota depurazione".

La Corte dei Conti della Calabria, invitata a pronunciarsi sulla materia, ha espresso in maniera inequivocabile che: *l'utente, che ha corrisposto al Comune l'importo dell'intera tariffa, ha diritto ad ottenere il rimborso, previa domanda opportunamente documentata.* *E l'Amministrazione comunale effettuerà il rimborso, dopo aver verificato, tempo per tempo, la legittimità della richiesta, verificando altresì la corrispondenza tra "ricevuta di versamento" esibita dall'utente e l'avvenuta corrispondente riscossione da parte dell'Ente.*

In conclusione, si sostiene legittima ed indispensabile l'acquisizione della documentazione probatoria in forza della chiara e precisa disposizione di Legge esplicita cui non è possibile derogare.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

rigetta la richiesta di revoca della determinazione n. 14 del 15.03.2012 e di approvazione di un nuovo avviso pubblico, acquisita al n. 1749 del 02.04.2012 del protocollo generale dell'Ente e conferma il provvedimento impugnato.

Distinti saluti.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
*Dott. Domenico CELANO*



IL RESP. DELL'UFFICIO TRIBUTI  
*Dott. Vincenzo LOLACONO*





# COMUNE DI DRAPIA

Provincia di Vibo Valentia

Cap 89862 - Tel. 0963.67094 - Fax 0963.67293

Prot. n. 2338

*R*

**R**




12818870507-3

raccomandata

€ 5,00

33437 - 89862



89861 TROPEA (VV)

Posteitaliane



15.05.2012 12.51

PRES. PRO TEMPORE-COMITATO CIVICO  
" IMPEGNO SOCIALE "  
PIAZZA HO CHI MINH  
89862 GASPONI DI DRAPIA  
(VV)